ACCORDO DI COLLABORAZIONE A FINI DI RICERCA SULLA ECO-ETOLOGIA DEL CAMOSCIO ALPINO

TRA

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito, per brevità, "Ente" o "PNGP"), C.F. 80002210070, con sede legale in Torino via PIO VII n. 9 C.A.P. 10135, PEC: parcogranparadiso@pec.pngp.it., rappresentato dal suo direttore Prof. Antonio Mingozzi, nato a Torino il 8/02/1954, in qualità di Direttore, residente per la carica presso la sopra-menzionata sede legale

E

La Fondazione Grosseto Cultura (ente gestore del Museo di Storia Naturale della Maremma, di seguito indicato semplicemente come Museo), C.F. 01431230539, con sede in via Bulgaria 21 – Grosseto, PEC: amministrazione@pec.fondazionegrossetocultura.it, ai fini della presente rappresentata dal suo Presidente, Arch. Giovanni Tombari, nato a Firenze il giorno 8 dicembre 1969

PRESO ATTO

- di quanto contenuto nella Determinazione dirigenziale n. 20 del 26.01.2017, in merito ai criteri di selezione dei progetti di ricerca sulla conservazione da attuare nel PNGP;
- degli esiti del bando, approvato con Determinazione dirigenziale n. .6. del 10.1.19 che hanno visto la risposta da parte di due soli gruppi di ricerca;
- che il Museo ha presentato nei termini previsti un progetto di ricerca ritenuto valido e utile ai fini della conservazione della specie

PREMESSO

- che il piano delle ricerche sul camoscio alpino, presentato dal Museo, è rispondente alle finalità indicate nel Bando suddetto;
- che, nell'ambito dell'indagine, promossa dal Servizio biodiversità e della ricerca scientifica dell'Ente e finalizzata alla conoscenza dell'eco-etologia e della *Life history* di questa specie, l'Ente intende avvalersi della collaborazione di esperti esterni di livello nazionale e internazionale e di comprovata esperienza e di valenza scientifica;
- che l'Ente ed il responsabile scientifico della presente ricerca, il Prof. Sandro Lovari, oggi Professore Emerito del Museo, hanno già stretto collaborazioni di monitoraggio e di studio sulle tematiche in oggetto;
- che il Prof. Sandro Lovari, vanta una lunga e proficua esperienza nel campo dello studio dell'eco-etologia del Camoscio e che l'Ente, attraverso il suo servizio sanitario e della ricerca scientifica, da alcuni anni è impegnato nell'approfondimento delle conoscenze su queste specie al fine di una migliore conservazione dell'area protetta e delle zoocenosi presenti;

1.T.

- che le conoscenze sul comportamento e sull'ecologia della specie sono di vitale importanza non solo ai fini scientifici ma anche per la conservazione e la protezione;
- che le esperienze scientifiche del Prof. Sandro Lovari sono tali da garantire il migliore sfruttamento scientifico dei dati raccolti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Gli Enti firmatari la presente convenzione si impegnano, ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto nel presente atto, a collaborare al fine dello svolgimento del programma di ricerca oggetto del presente accordo e finalizzato alla raccolta di dati sul comportamento riproduttivo e sulla eco-etologia del camoscio. In particolare il Museo e l'Ente si impegnano a svolgere i temi di ricerca espressi nell'allegato "A", facente parte integrante del presente atto.

Art. 2

(Durata e responsabili scientifici)

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre), a partire dalla data della stipula del presente atto. Alla scadenza del presente accordo le due parti stabiliranno i tempi e i modi dell'eventuale prosecuzione dell'accordo stesso, con la conferma dei termini attuali o con una loro revisione. Per quanto riguarda il Museo, responsabile scientifico del progetto viene individuato il Prof. Sandro Lovari, per l'Ente l'attuale responsabile della ricerca scientifica, Dr. Bruno Bassano.

Art. 3

(Impegni previsti)

Le attività previste saranno svolte sia presso le strutture del Museo, sia, per quanto attiene al lavoro di raccolta dati sul campo, presso le sedi periferiche dell'Ente.

Il **Museo**, per mezzo del Prof. Lovari, si impegna a:

- seguire il progetto sul camoscio dal punto di vista scientifico e a coordinare, eventuali tesisti e ricercatori dedicati a tempo pieno o parziale alla raccolta dei dati di campo ed alla loro elaborazione e messi a disposizione dall'Università di Siena o da altri Atenei convenzionati,
- produrre elaborati scientifici sui temi di ricerca oggetto della presente convenzione ed almeno un manoscritto scientifico, per la pubblicazione sulla rivista dell'Ente, *Journal of Mountain Ecology*;
- contribuire alla formazione degli operatori ed alla divulgazione scientifica dei risultati.

L'**Ente** si impegna a:

- garantire l'ospitalità programmata e gratuita nelle foresterie di fondovalle e nei casotti in quota di proprietà dell'Ente, compatibilmente con la loro

disponibilità, in base alle esigenze prioritarie dell'Ente e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di uso delle foresterie, per un ammontare complessivo triennale forfettario di € 2.500;
- effettuare la cattura e marcatura dei camosci necessari per lo svolgimento della ricerca, secondo quanto concordato dal programma di ricerca in oggetto (vedi Allegato "A"). Le operazioni di cattura e di campo dovranno tenere conto degli impegni istituzionali e prioritari dei diversi servizi dell'Ente e dunque saranno effettuate compatibilmente con gli stessi;
- mettere a disposizione i campioni biologici (campioni di tessuto o di sangue) necessari per l'esecuzione di indagini sulla paternità;
- sostenere i costi dovuti alla gestione ordinaria dei messaggi e delle localizzazioni GPS provenienti dai radio-collari, gestiti dalla Ditta Vectronic, fino alla fine del presente accordo;
- mettere a disposizione l'operato del personale afferente al Corpo di sorveglianza, con i relativi automezzi, e del Servizio Biodiversità e della ricerca, al fine del raggiungimento degli obiettivi di ricerca sopra esposti.

Art. 4

(Scambio personale)

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici e con le modalità ed i tempi dagli stessi definiti, sentito il parere vincolante dei direttori dei due enti coinvolti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale tecnico e di ricerca. Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

I nominativi del personale frequentante le strutture dell'altro Ente contraente dovranno essere oggetto di comunicazione scritta a cura dei responsabili scientifici del programma di ricerca. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Art. 5

(Sicurezza e salute sul luogo di lavoro)

- L'attività svolta da ciascuna delle parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
- Tutti i collaboratori afferenti al Museo che si rechino presso l'Ente e vi svolgano attività oggetto del presente accordo devono essere coperti da assicurazione, a carico del collaboratore stesso, per qualsiasi danno derivante da rischi professionali, responsabilità civile e infortuni.
- Le suddette persone sono responsabili dei danni che possono causare a terzi, durante la permanenza presso l'Ente.
- I dipendenti dell'Ente non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso il Museo se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione del responsabile dello stesso.
- I collaboratori del Museo che si rechino presso l'Ente e vi svolgano attività oggetto del presente accordo fruiscono della tutela INAIL/gestione conto Stato ed è altresì coperto da polizza di responsabilità civile.

- I collaboratori del Museo non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso l'Ente se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione del responsabile della stessa.

In caso d'infortunio del personale delle parti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la parte interessata e titolare della copertura assicurativa deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra parte.

Art. 6

(Costi)

Entrambi gli enti si impegnano a ricercare le risorse finanziarie necessarie per il sostegno delle attività di ricerca previste, il cui espletamento è in parte garantito da personale esterno e non strutturato.

Art. 7

(Uso dei dati)

Il Museo si impegna a garantire nei confronti dell'Ente il massimo riserbo su tutte le informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta. Entrambe le parti si impegnano ad utilizzare i dati ottenuti esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione e per i rispettivi fini istituzionali. In particolare, ogni uso dei dati, ottenuti in esecuzione della presente convenzione, che implichi azioni contrarie a quelle istitutive dell'Ente di stretta protezione della fauna, dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione, rilasciata per iscritto dall'Ente.

Art. 8

(Proprietà dei dati)

La proprietà dei risultati spetta ai singoli Enti che li hanno ottenuti e, fermo restando il diritto di autore o di inventore, al Museo è consentito l'uso dei risultati stessi esclusivamente per i fini scientifici istituzionali.

Art. 9

(Divulgazione dei risultati)

Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi a congressi, convegni e seminari, nel corso dei quali vengano utilizzati i risultati della presente convenzione, sarà tenuto ad informare preventivamente l'altro contraente, e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca. Il Museo si impegna a fornire alla scadenza del presente accordo copia di tutti i dati bruti raccolti, utili per l'implementazione del *data-base* dell'Ente.

Art. 10

(Recesso)

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l'Ente si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipato recesso, fermo restando il diritto di

f.T.

recupero, da parte dell'Ente stesso, delle somme anticipate e non impiegate a causa del mancato espletamento degli incarichi previsti.

Art. 11

(Registrazione e tempistica)

La registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso ed i costi relativi saranno suddivisi in parti uguali tra Ente e Museo.

Art. 12

(Controversie)

Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Torino, lì _____

Per accettazione:

Per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Il Direttore
(Prof. Antonio Mingozzi)

Timbro e firma _____

Per Fondazione Grosseto Cultura
Il Presidente
(Arch. Giovanni Tombari)

Timbro e firma _____

FONDAZIONE GROSSETO CULTURA
Via Bulgaria, 21 - 58100 GROSSETO
P.IVA e C.F. 01431230539